

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 589}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SODA

Applicazione delle leggi 20 maggio 1970, n. 300, e 27 dicembre 1985, n. 816, ai componenti delle giunte comunali e provinciali nominati ai sensi dell'articolo 34 della legge 8 giugno 1990, n. 142

Presentata il 9 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento) prevede, in particolare agli articoli 31 e 32, il diritto all'aspettativa e ai permessi per i lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive.

La legge 27 dicembre 1985, n. 816 (Aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali), così come autenticamente interpretata dall'articolo 8 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, detta, a sua volta, un complesso di disposizioni dirette a garantire ai cittadini chiamati a ricoprire cariche elettive il diritto di disporre del tempo necessario per l'esercizio del mandato,

fruendo di aspettative e permessi, nonché di percepire le indennità e i rimborsi di spese.

In particolare l'articolo 2 prevede il collocamento in aspettativa e la relativa disciplina degli oneri previdenziali, l'articolo 4 i permessi, l'articolo 5 l'indennità di carica, l'articolo 12 l'indennità di presenza, l'articolo 13 i rimborsi di spese e indennità di missione, l'articolo 22 i rimborsi degli oneri previdenziali e assicurativi, l'articolo 23 l'assicurazione contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato, l'articolo 27 il divieto di trasferimento dei lavoratori dipendenti eletti consiglieri comunali e provinciali.

Con la successiva legge 25 marzo 1993, n. 81 (elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale) all'ar-

articolo 25 è stata prevista l'incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore. L'articolo 16 della predetta legge, che ha sostituito l'articolo 34 della legge 8 giugno 1990, n. 142, prescrive, al comma 2, che i componenti della giunta comunale e provinciale, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, sono nominati rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia.

Di modo che nell'attuale ordinamento gli assessori comunali e provinciali non rivestono più la qualità di cittadini eletti a cariche pubbliche avendo assunto la qualità di cittadini nominati a queste cariche, con la conseguenza di una totale disarmonia con la disciplina in particolare del collocamento in aspettativa, dei permessi, delle assenze, del divieto di trasferimento, delle garanzie previdenziali previste nelle richiamate leggi n. 300 del 1970 e n. 816

del 1985, dettate per i cittadini « eletti » a cariche pubbliche.

La ragione costituzionale (l'articolo 51 della Costituzione, diritto di disporre del tempo necessario per l'esercizio delle funzioni pubbliche fruendo di aspettative e permessi e altre provvidenze e garanzie) che presiede alle richiamate leggi per i cittadini eletti è di tutta evidenza presente anche per i cittadini « nominati » alle stesse cariche.

Di qui la necessità di applicare anche agli assessori comunali e provinciali, nominati ai sensi dell'articolo 34 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'articolo 16 della legge 25 marzo 1993, n. 81, la disciplina prevista dalle leggi n. 300 del 1970 e n. 816 del 1985.

A questa urgente esigenza si provvede con la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. La disciplina prevista dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816, così come interpretata dall'articolo 8 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, per i cittadini chiamati a ricoprire cariche elettive, è applicata ai componenti delle giunte comunali e provinciali, nominati ai sensi dell'articolo 34 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 16 della legge 25 marzo 1993, n. 81.

